

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4071

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTINI, RAVETTO, ANDREA MAESTRI, CIVATI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI, TURCO

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la prevenzione della diffusione del radicalismo religioso nelle carceri

Presentata il 5 ottobre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuazione della riforma penitenziaria del 1975 non ha soddisfatto le aspettative del legislatore, nonostante i nuovi strumenti di osservazione, trattamento e recupero sociale introdotti con la riforma stessa. Pertanto il « proselitismo » è rimasto uno dei caratteri degeneri del carcere. In fondo la degenerazione della funzione del carcere è tutta racchiusa nella banale, ma significativa, espressione « il carcere è l'università del crimine ». In un certo senso si entra in carcere con il diploma di delinquente e si esce con la specializzazione. Il proselitismo quindi ha le sue radici nell'addestramento a delinquere che i giovani detenuti ricevono dai più anziani ed esperti, radicati inesorabilmente in una dimensione antisociale. È quanto accadeva sovente per la delinquenza comune e per la criminalità orga-

nizzata; ma è quanto accaduto anche per il terrorismo nazionale. Non è sorprendente quindi che il proselitismo riguardi persino il fenomeno della radicalizzazione in carcere del terrorismo islamico. Alla degenerazione del carcere il legislatore ha contrapposto la riforma del 1975 che, ponendosi in termini di discontinuità con il passato, ha creato tutti i presupposti per un cambiamento radicale del sistema penitenziario italiano, trasformandolo da università del crimine in luogo per il recupero di valori sociali.

La proposta di legge reca modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, volte a contenere i fenomeni della radicalizzazione e del proselitismo, introducendo la possibilità di estendere il regime di sorveglianza speciale di cui all'articolo 14-*quater*, comma 5, della legge medesima legge anche a coloro che

divengono seguaci di opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento o che compiano atti di proselitismo (articolo 1). La proposta di legge inoltre, con le modifiche all'articolo 26 della citata legge n. 354 del 1975, introduce la possibilità, negli istituti ove sia più consistente la presenza di detenuti e di internati di religione diversa dalla cattolica, di istituire luoghi di culto multi religioso (comma 1 dell'articolo 2). Al fine di un migliore contenimento del fenomeno della radicalizzazione, negli istituti dove è prevista la possibilità di applicare il regime di sorveglianza speciale per i casi di radicalizzazione è prevista la presenza di soli ministri di culto in possesso di nomina regolarmente notificata ai sensi della legge 24 giugno 1929 n. 1159.

Infine per ovviare all'incapacità dell'amministrazione penitenziaria di interagire

nella lingua dei soggetti radicalizzati, anche per facilitare il lavoro del personale operante negli istituti, si prevede che il Ministero della giustizia assuma personale capace di comprendere la lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione (articolo 3, comma 1).

L'articolo 4 prevede che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sia adeguato alle disposizioni della proposta di legge, in particolare, introducendo tra le fattispecie in base alle quali possono essere disposti l'assegnazione o il raggruppamento dei detenuti o degli internati per motivi cautelari i comportamenti volti a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, nonché gli atti di istigazione al terrorismo o di apologia di terrorismo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Modifiche all'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354*).

1. Al comma 1 dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) che con i loro comportamenti ispirino opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, ovvero commettano atti di istigazione al terrorismo o apologia di terrorismo ».

ART. 2.

(*Modifiche all'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354*).

1. All'articolo 26 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Qualora il numero di detenuti e internati appartenenti a religione diversa dalla cattolica superi il cinque per cento medio annuo del totale di detenuti ed internati, la celebrazione dei riti religiosi è svolta in un luogo di preghiera multi religioso »;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Negli istituti ove sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *c-bis*), i ministri di culto devono essere in possesso di nomina regolarmente notificata ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 ».

ART. 3.

(*Modifiche all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354*).

1. All'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

« Al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione determinati da attività di pro-

selitismo volte a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, l'amministrazione penitenziaria si dota di personale capace di comprendere la lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore al quindici per cento rispetto al numero annuo medio di detenuti e internati sotto regime di sorveglianza speciale. Le modalità di assegnazione del personale sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia ».

ART. 4.

(Adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari).

1. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge, in particolare introducendo tra le fattispecie in base alle quali possono essere disposti l'assegnazione o il raggruppamento dei detenuti o degli internati per motivi cautelari i comportamenti volti a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, nonché gli atti di istigazione al terrorismo o di apologia di terrorismo.

2. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

